

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

IL FEMMINICIDIO ESISTE ED È UN DELITTO DI POTERE

di Paola Di Nicola Travaglini

L'introduzione nel nostro codice penale del delitto di femminicidio è una necessità derivante sia dagli obblighi sovranazionali assunti dal nostro Paese, sia, soprattutto, dall'urgenza che la comunità dei giuristi, grazie a nuove strutture interpretative, acquisisca la consapevolezza che i delitti di violenza maschile contro le donne sono fondati su una relazione di potere strutturalmente discriminatoria e diseguale ad oggi mai nominata e, anche per questo, mai rimossa. Le donne sono le uniche persone ad essere uccise per il solo fatto di appartenere al loro sesso ("in quanto donne") e le norme penali, che non sono affatto neutre ma, da sempre, dotate di forte carica simbolica, devono esplicitare il meccanismo in cui si consuma il delitto, riconoscendone la matrice e adottando una "prospettiva di genere", in applicazione dell'art. 3, secondo comma, Cost. Solo così gli operatori potranno offrire una corretta interpretazione dei femminicidi, dotati di assoluta specificità, trasformandoli da delitti passionali, che ruotano intorno ai sentimenti degli autori e alla colpevolizzazione delle vittime, in delitti di potere, come richiesto dalle norme sovranazionali. Per fare questo si impone l'abbandono di un linguaggio emozionale e gender neutral.

SOMMARIO: 1. Premessa «Qui decido io. Io sono l'uomo». – 2. Le fonti del diritto sulla violenza contro le donne e sul femminicidio. – 2.1. Le principali fonti sovranazionali. – 2.2. Ulteriori fonti sovranazionali. – 3. Il ruolo del diritto penale e il potere di nominazione. – 4. Declamare la neutralità e l'universalità cancella le donne. – 5. Diritto penale e dissimmetria. – 6. Diritto penale e simmetria costituzionale. – 7. Diritto penale e diritti umani. – 8. L'obbligo dello Stato di prevedere il delitto di femminicidio come applicazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle Carte fondamentali sui diritti umani. – 9. Vedere la disuguaglianza sessuale, questa sconosciuta. – 10. Anche gli uomini sono uccisi (ma da altri uomini) e non per ragioni di genere. – 11. Il femminicidio non discrimina ma è causato dalla discriminazione. – 12. Nominare la violenza contro le donne come condizione strutturale non è discriminatorio. – 13. La ragionevolezza costituzionale di sanzioni più gravi per i reati di violenza contro le donne. – 14. Il panpenalismo non riguarda il femminicidio. – 15. Gli effetti della tipizzazione del femminicidio, nessun conflitto con la prevenzione.

1. Premessa «Qui decido io. Io sono l'uomo».

Il femminicidio è un crimine di potere come tutti i delitti di violenza maschile contro le donne. Esso si fonda su radicati stereotipi socioculturali che non consentono al genere femminile l'esercizio delle libertà fondamentali in condizioni di parità rispetto agli uomini in ogni contesto, soprattutto familiare (le donne hanno obblighi di cura e le loro ambizioni devono retrocedere rispetto a questi) e lavorativo (le donne devono dimostrare competenza e vengono messe sempre alla prova, perché in loro si presumono minorità e inadeguatezza).

Nell'esperienza della quasi totalità delle donne e delle ragazze ci sono vissuti di molestie sessuali e violenze, tanto che la direttrice dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA), Sirpa Rautio, a commento dell'indagine condotta dall'Unione europea sul tema¹, ha dichiarato «Per le donne non esistono spazi sicuri, liberi da violenze o molestie»². Gli autori ne sono quasi esclusivamente uomini³, ragione per la quale, a seguire si affronterà la sola violenza maschile contro le donne.

L'aggressione che subiscono le donne, qualunque essa sia (sessuale, fisica, psicologica, simbolica, economica, ecc.), è mossa dalla volontà dell'autore di manifestare, alla comunità dei consociati (la famiglia, il contesto amicale, l'ambiente lavorativo, la squadra di calcio, l'associazione, il partito, ecc.), in modo inequivoco, la propria posizione di comando e controllo sul genere femminile; di esprimere il proprio prestigio offrendo eclatanti prove di virilità.

«Qui decido io. Io sono l'uomo». È racchiuso in queste due frasi, riportate in quasi tutte le nostre sentenze, il movente dei delitti di violenza maschile contro le donne e dei femminicidi.

In termini giuridici, la traduzione di questo passaggio è contenuta nel Preambolo della Convenzione di Istanbul⁴: «la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»; definizione ripresa dalla Direttiva n. 2024/1385/UE, del 14 maggio 2024, *Sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*.

Quindi, chi non vede la discriminazione basata sul sesso, naturalizzandola, e chi ridimensiona le imprecazioni urlate «Qui decido io. Io sono l'uomo» come banali

¹ Indagine dell'Unione europea sulla violenza contro le donne tra i 18 e i 74 anni (violenza fisica, sessuale e psicologica e molestie sul luogo di lavoro), presentata a Bruxelles il 25 novembre 2024 e condotta dal 2020 al 2024 da Eurostat (ufficio statistico dell'UE), dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) da cui risulta che: una donna su tre in Europa ha subito violenza fisica, violenza sessuale o minacce in età adulta; una donna su sei ha subito violenze sessuali in età adulta; una donna su cinque è stata vittima di violenza domestica (fisica o sessuale) da parte del partner, di un parente o di un altro componente della famiglia; una donna su tre è stata vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro e il numero aumenta a due donne su cinque per le più giovani (fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf)

² Citazione tratta da fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf.

³ Secondo i dati offerti da Eurostat, l'autore delle violenze è un uomo nel 67% dei casi di violenze fisiche e nel 97% dei casi di violenza sessuale. I detenuti per violenza sessuale in Europa sono il 99% uomini che hanno commesso reati nel 90% dei casi ai danni di donne www.infodata.ilssole24ore.com.

In Italia, dalla Relazione del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2023 emerge che le vittime sono donne nelle seguenti percentuali: il 75% per gli atti persecutori; tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali; mentre dai dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), tratti dal sito del Ministero della giustizia, risulta che i detenuti di questi reati sono quasi soltanto uomini (100% per violenza sessuale e il 96% per delitti di violenza domestica, di genere e contro le donne).

⁴ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, adottata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014.

espressioni retrograde, non ha chiari né la dimensione strutturale del fenomeno criminale e culturale con il quale si misura, né il grave pericolo costituito dall'interiorizzazione inconsapevole degli stereotipi sul rapporto gerarchico tra i sessi, né gli effetti distortivi che questi producono sull'interpretazione e sulla conoscenza.

La violenza maschile contro le donne, come dispongono le fonti sovranazionali, va inscritta, innanzitutto, in una precisa struttura di potere, in chiave sistemica e poi relazionale, che ha bisogno della spettacolarizzazione della sua esistenza per riprodursi e per mantenersi ben salda, cercando alleati, omertà, giustificazioni, ma, soprattutto, banalizzazione.

Gli autori dei delitti di violenza contro le donne non sono uomini incapaci di controllo, mossi da impulsi e sentimenti incompressibili (gelosia, frustrazione, rabbia, dolore, ecc.), come propone la lettura diffusa di chi non conosce il fenomeno ma, riprendendo le efficaci parole di Rita Laura Segato, antropologa argentina e tra le massime esperte, con Marcela Lagarde y De Los Rios, della materia: «esiste la brama impazzita di potere e prestigio di soggetti che sono disposti a uccidere, massacrare, profanare, per vincere o, per meglio dire, per esibirsi come vincitori, potenti, ovvero virili.... È abuso. È una dichiarazione di arbitrio. È un enunciato di sovranità giurisdizionale...gridato al mondo»⁵.

Le donne vengono uccise, come spiegano gli imputati nei processi, rivendicando quasi sempre la doverosità di quell'atto (consegnandosi e confessando), perché: *non rispettava le regole di casa, non adempiva ai suoi doveri di mamma e agli obblighi coniugali, cercava sempre di uscire e certe volte senza di me e io lo scoprivo, ha azzerato la mia dignità di uomo con il tradimento, voleva studiare in un'altra città, chiedeva di lavorare fuori casa, non mi portava più il caffè*.

Il femminicida punisce la donna che disobbedisce alle regole di ruolo, cioè di asservimento e controllo, che lui le impone, riconosciute socialmente valide dall'intero contesto, perché minano la sua posizione di comando da cui trae autorevolezza e identità.

La sovrapposizione tra il ruolo socio-familiare (marito, compagno, padre, fratello, capo, collega, cliente, ecc.) e l'identità maschile fa sì che una volta che si perde il primo, perché la donna con un atto di autonomia e libertà vi si sottrae, viene automaticamente persa la seconda sia davanti a sé stessi che davanti alla collettività. E senza identità non si riesce a vivere. Da qui i numerosi suicidi degli uomini dopo il femminicidio che la Relazione della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato della XVIII legislatura ha quantificato nel 34, 9% dei casi (67 uomini su 192 autori di reato)⁶.

⁵ R.L. SEGATO, *La guerra contro le donne*, Napoli, 2018, p. 283.

⁶ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della XVIII Legislatura, nella *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, approvata all'unanimità nella seduta del 18 novembre 2021, in *questa Rivista*, 11 gennaio 2022, p. 22.

Ad oggi, la gran parte delle sentenze continua a leggere la violenza maschile contro le donne adottando un linguaggio emozionale⁷, con richiamo a sentimenti maschili frustrati da rifiuti e abbandoni femminili che, dunque, diventano, inconsapevolmente, la vera causa del delitto. Da qui l'inversione di responsabilità nell'accertamento dei fatti e il rischio di argomentazioni giustificazioniste, che prescindono dall'esito di condanna o assoluzione.

Detta operazione avviene esclusivamente per questi reati perché abbiamo interiorizzato culturalmente, da millenni, il modello del delitto d'onore e del dramma passionale nei termini rappresentati, ad esempio, persino dalla gran parte delle opere liriche⁸ - in cui gli uomini raccontano le donne, come infedeli, false o provocatrici, tali da meritare la morte – tanto da prevedere per questi autori, innamorati ed impazziti, una lieve punizione, come stabilito dal codice penale fino a pochi decenni fa.

La citata Commissione sul femminicidio ha studiato l'intera filiera sociale, familiare ed istituzionale che aveva incrociato la storia della donna poi uccisa e dell'uomo che l'aveva assassinata esaminando 211 femminicidi commessi in Italia negli anni 2017 e 2018⁹ ed accertando che essi avvengono in ogni contesto sociale, economico, culturale, politico, etnico e religioso perché la discriminazione nei confronti delle donne e l'affermazione di potere che ne è alla base è saldamente strutturata ovunque.

La Convenzione di Istanbul, infatti, parla di *sradicamento* e la Direttiva dell'Unione europea – Direttiva (UE) 2024/1385 – di *lotta*, tale e tanta è la complessità, la difficoltà e l'entità di ciò con cui ci misuriamo, anche perché l'intera struttura sociale e culturale, e con essa quella istituzionale che ne è l'espressione, normalizza e banalizza i segnali di rischio antecedenti al femminicidio.

⁷ *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit., si vedano i paragrafi 4.6. e seguenti «Il linguaggio delle sentenze (e delle archiviazioni», pp.84 ss in cui si rileva che in gran parte dei casi (79 decreti di archiviazione e 118 sentenze) il femminicidio non è contestualizzato, la pregressa condotta violenta dell'autore viene definita «relazione burrascosa, tumultuosa, turbolenta difficile instabile non tranquilla, caratterizzata da conflittualità domestiche, tutt'altro che felice, eccetera» anche a fronte di precedenti denunce per gravi maltrattamenti della vittima; le vittime di femminicidio sono spesso chiamate per nome e gli imputati per cognome; le vittime di femminicidio che svolgono attività prostitute vengono chiamate "prostitute"; la condizione di disagio sociale dell'autore è valorizzata e sembra quasi legittima la re-azione a comportamenti della vittima che viene colpevolizzata «per avere provocato, tradito, accusato, eccetera»; C. ROBUSTELLI, *La violenza delle parole, le parole della violenza* in *Micromega*, 22 novembre 2024; A. PICOZZI, *Il racconto della violenza nel linguaggio delle sentenze*, in *Micromega*, 19 novembre 2024, V. RICCHEZZA, *Linguaggio e pregiudizio nel processo*, in *L'osservatorio sul diritto di famiglia*, fascicolo 3, 2022; F. GIULIANI, *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*, pp. 70 e ss., in F. SACCÀ (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, 2021; M. DELL'ANNO, *Parole e pregiudizi. Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, Città di Castello, 2021; L. PALLADINO, *Non è un destino. La violenza maschile contro le donne oltre gli stereotipi*, Roma, 2020; C. ROBUSTELLI, *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale*, Roma, 2018; S. S. CAVAGNOLI, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria, 2013.

⁸ F. OLIVO FUSCO, *Il femminicidio nell'opera lirica*, Torino, 2022; C. CLÉMENT, *L'opéra ou la défaite des femmes*, Parigi, 1979.

⁹ *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit.

2. Le fonti del diritto sulla violenza contro le donne e sul femminicidio.

2.1. Le principali fonti sovranazionali.

Qualsiasi interprete intenda affrontare lo studio dei delitti di violenza contro le donne è tenuto, innanzitutto, a conoscere approfonditamente le fonti sovranazionali, che da decenni li disciplinano e se ne occupano, partendo dall'assunto che il genere femminile è un soggetto autonomo di diritti.

Questi, infatti, anziché essere declinati in termini statici, in quanto riferiti all'intero genere umano, vengono riconosciuti alle sole donne nella loro specificità e differenza proprio perché essenzialmente le donne, le ragazze e le bambine sono vittime di una strutturale violenza da parte degli uomini solo per appartenere al loro genere.

La conseguenza di questa vera e propria rivoluzione, costituita dall'essere le donne dotate di soggettività giuridica propria, non si confronta con il problema per eccellenza: la resistenza culturale delle istituzioni, soprattutto giudiziarie, nell'accettare l'esistenza di questa nuova identità giuridica di miliardi di esseri umani, nata dopo un loro scientifico oscuramento, perché abituate a "maneggiare" i soli diritti declinati in modo universale, con l'effetto di rendere concretamente inapplicati solo quelli di cui è titolare il genere femminile¹⁰.

Infatti, nonostante l'evoluzione compiuta ormai da ogni disciplina del sapere, che riconosce la complessità e l'interdipendenza tra tutte le branche della conoscenza, il diritto, soprattutto quello penale, continua a professare il mito dell'uguaglianza formale, fondato soprattutto sulla generalità e sull'astrattezza delle norme; sul pericolo di interferenza delle dottrine sociologiche o di altre scienze umane perché capaci di inquinare la purezza dell'interpretazione giuridica; sulla terzietà e sull'imparzialità del giudice, intesa ancora in senso statico, senza preoccuparsi dell'incidenza dei pregiudizi inconsci, soprattutto di genere, nella raccolta della prova, nel ragionamento sillogistico e nell'esegesi delle norme¹¹.

¹⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La legittima difesa delle donne nell'omicidio conseguente a reati di violenza di genere in La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre i pregiudizi e stereotipi*, (a cura di) C. PECORELLA, Milano-Udine, 2022, pp. 151 ss.; C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale in Diritto penale e processo*, n. 9 del 2019, pp. 1181.

¹¹ Report della Relatrice Speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, GABRIELA KNAUL, *Submitted in accordance with Human Rights Council, Resolution n. 17/2*, su www.ohchr.org, in cui al punto 48 si indicano gli stereotipi che minano l'accertamento giudiziario; A. MASSARO, *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*, in *Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 3 gennaio 2025; ; E. BIAGGIONI *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello in questa Rivista*, 22 luglio 2022; J. BENEVIERI, *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere*, Roma, 2022; T. MANENTE-I. BOIANO, *Le fonti giuridiche internazionali*, pp. 140 e ss. in F. SACCÀ (a cura di), *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, Milano, 2021; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta*, in *Questione giustizia*, 17 giugno 2021; F. LOUSADA AROCHENA, *El Enjuiciamiento de género*, Madrid, 2020; R. COOK- S. CUSACK, *Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania Press, 2010, pp. 59-68; C. STEELE, *Whistling Vivaldi: And Other Clues to How Stereotypes Affect Us*, New York, 2010. Per

Rispetto a queste convinzioni, ampiamente superate soprattutto da chi si misura con il mondo dei diritti umani e con i testi universali che li riconoscono, la realtà, anche giuridica, è andata molto avanti ammettendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere» (così il già citato Preambolo della Convenzione di Istanbul).

Le principali fonti sovranazionali, rilevanti per qualsiasi interprete del diritto, sia perché con effetti vincolanti, sia perché costituiscono un parametro di interpretazione conforme, sono assai numerose e sostanzialmente disapplicate o poco conosciute¹²:

- la Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (Cedaw), adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132/1985, in vigore il 10 luglio 1985¹³;

- la Convenzione OIL sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 21 giugno 2019 adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale dell'OIL, ratificata con la legge n. 4/2021 entrata in vigore il 29 ottobre 2022;

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, adottata l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014¹⁴. L'Unione europea ha concluso il processo di adesione alla Convenzione il 1° giugno 2023;

- il Trattato sull'Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3); la Carta dei diritti fondamentali (art. 21) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante (art. 8 ed in particolare gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1);

- la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il d.lgs. n. 212/2015 entrato

un'ampia disamina dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari, riconoscibili e superabili solo assumendo una prospettiva di genere nell'interpretazione, si veda P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: Dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, 2° ed., Milano, 2024, pp. 76 ss. in cui si parte dal dato secondo il quale le ricerche di carattere cognitivo, sociale e psicologico dimostrano come la differenza tra uomini e donne sia fortemente legata agli stereotipi più che ai reali attributi delle singole persone tanto da convalidare pregiudizi e discriminazioni che generano una riduzione dei diritti solo per le donne e l'ostacolo di queste ad entrare nei luoghi di potere riservando loro attività come la scuola, l'università, la sanità e il volontariato, tutte connesse allo stereotipo del ruolo di cura. La potenza degli stereotipi è che sono destinati ad autoavverarsi, diventando realtà anche in senso statistico, a conferire identità e a razionalizzare la disuguaglianza.

¹² P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Il nuovo Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere*, cit. con ampia citazione di fonti sovranazionali, dottrina e giurisprudenza; *La violenza nei confronti delle donne. Fattispecie, Strumenti di protezione, Accesso alla giustizia, Risarcimento del danno*, (a cura di) T. MANENTE, Roma, 2024.

¹³ Per un completo studio della CEDAW cfr. AA.VV., *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, a cura di I. CORTI, Camerino, 2012; E. MAZZUCATO, *40° Anniversario della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979-2019)*, in Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università di Padova, www.unipd-centrodirittiumani.it.

¹⁴ *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention* (a cura di) S. DE VIDO e M. FRULLI, Elgar, 2023.

in vigore il 20 gennaio 2016, che ai Considerando nn. 17 e 18 definisce la violenza di genere e la violenza commessa in ambito familiare;

- la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 «Sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»¹⁵ che fornisce, per la prima volta in Europa, un quadro completo e vincolante per il contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne.

Si tratta di norme che partono dall'assunto, spesso ignorato nell'ambito giuridico che stenta a conoscere e riconoscere la *prospettiva di genere*¹⁶ (vedi *infra* § 9), secondo cui alla base dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne vi è un rapporto diseguale tra i sessi — a livello mondiale e senza esclusione di contesti — che ha acquisito un carattere strutturale. Cosicché la premessa di queste fonti è che, al di là della sede giudiziaria, è necessaria la previa eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, giustificata dagli stereotipi e dai pregiudizi culturali che ne sono alla base, di cui siamo tutte e tutti i portatori; nonché la promozione del genere femminile attraverso l'indipendenza sociale ed economica.

2.2. Ulteriori fonti sovranazionali.

Tra le fonti sovranazionali vanno menzionate anche la Dichiarazione universale dei diritti umani e altre fonti, che *intersecano* il contrasto alla violenza di genere, utili come parametro di riferimento dell'interprete:

- la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite (Devaw) del 20 dicembre 1993;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (c.d. CDPD) del 13 dicembre 2006;
- la Dichiarazione di Pechino, e la relativa piattaforma d'azione, del 15 settembre 1995 adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, confluite in numerosi documenti delle Nazioni Unite;
- la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote);
- il Regolamento dell'Unione europea n. 606 del 12 giugno 2013, sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

¹⁵ A. MASSARO, *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in questa Rivista, 26 marzo 2025.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, in CED Cass., n. 285273; Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 30340; Cass. Pen., Sez. VI, 24 novembre 2022, n. 12066 (dep. 2023), in *Questione giustizia*, 4 ottobre 2023, con nota di F. FILICE, *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione*; nonché in *Osservatorio Violenza sulle Donne*, Università di Milano, 9 novembre 2023, con nota di S. DI GIOVANNI e N. PANIGADA, *La prospettiva di genere diventa ratio decidendi in due importanti pronunce della Corte di Cassazione*.

- la Direttiva 2006/54/CE, del 5 luglio 2006, sulle molestie sessuali;
- la Direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
- la Direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- la Direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

Il delitto di femminicidio, oggetto di numerosi approfondimenti scientifici¹⁷ e di importanti teorizzazioni¹⁸, è stato riconosciuto, anche terminologicamente, al più alto livello internazionale.

Si richiamano al riguardo, sia la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite¹⁹, che ha raccomandato alle legislazioni nazionali di punire l'uccisione di ragazze e donne per motivi di genere, nonché meccanismi per prevenire e indagare queste forme di violenza menzionando, innanzitutto, la sentenza della Corte Interamericana dei diritti umani nel caso Gonzalez e altri (Campo Algodonero) c.

¹⁷ M. DAWSON, S. MOBAYED VEGA, *Femicide and femicide: A growing global human rights movement*, London, 2023; T. PIEROBOM DE ÁVILA, *The criminalisation of femicide*, in AA.VV. *Intimate partner violence, risk and security securing women's lives in a global world*, London, 2018, pp. 181 e ss.; J. R. SANCHEZ-R.R. LOZANO, *El delito de feminicidio en la doctrina y la jurisprudencia*, Lima, 2017.

¹⁸ D. RUSSELL- J. RADFORD, *Femicide: The Politics of Women Killing*, Boston, 1992: "Il concetto di femmicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine". M. LAGARDE Y DE LOS RIOS adotta la definizione di *femminicidio* in una chiave politica e sociologica, anche legata alla situazione specifica del suo Paese, il Messico, e dei Paesi Centro americani, ritenendola come qualsiasi violenza (non solo l'uccisione) nei confronti di una donna per il suo genere in un contesto di impunità anche istituzionale, *Violencia feminicida y derechos humanos*, in *Retos teóricos y nuevas prácticas*, 2008: "La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine — maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale — che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia". G. F. E. HIRECHE - R.S. FIGUEIREDO, *Feminicidio é medida simbólica com várias inconstitucionalidades*, Consultor Jurídico, 2015; P. TOLEDO VASQUEZ, *Femicidio/Feminicidio*, Buenos Aires, 2014, in cui alle pp. 203-272 offre una dettagliata illustrazione delle principali legislazioni, con ampia bibliografia; T.I. ROMERO, *Sociología y política del feminicidio: algunas claves interpretativas a partir de caso mexicano*, Revista Sociedad e Estado, 2014, pp. 373 e ss.; R.L. SEGATO, *Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación*, Revista Herramienta, 2012, p. 49; R.L. SEGATO, *Que és Feminicidio: notas para un debate emergente*. Série Antropológica do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, 2006, 401. In Italia il dibattito culturale e giuridico sulla nozione di femicidio/femminicidio è stato aperto da B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008. Per la sintesi del tema, con ampio richiamo bibliografico, si vedano, tra gli altri, P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere*, cit., pp. 250 ss; M. BELLUATI, *Femminicidio. Una lettura tra realtà e rappresentazione*, Roma, 2021; F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2017; E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Napoli, 2017.

¹⁹ UNODC (2014) Global Study on Homicide 2013, in www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum.pdf;

Messico²⁰, da cui ha preso avvio l'elaborazione mondiale sul tema; sia la Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2013²¹ che ha individuato, per la prima volta, diversi tipi di femminicidi, tra cui:

- uccisione di donne a seguito di violenza da parte di un partner intimo;
- tortura e uccisione a sfondo misogino di donne;
- uccisione di donne e ragazze in nome dell'onore;
- uccisione mirata di donne e ragazze nell'ambito di conflitti armati;
- uccisione di donne per motivi di dote;
- uccisione di donne e ragazze a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere;
- uccisione di donne e ragazze aborigene e indigene a causa del loro genere;
- infanticidio femminile e feticidio a fini di selezione sessuale basato sul genere;
- decessi correlati a mutilazioni genitali;
- accuse di stregoneria;
- altri tipi di femminicidio legati a bande, criminalità organizzata, spaccio di droga, tratta di esseri umani e proliferazione delle armi di piccolo calibro.

Mentre in atti istituzionali europei i primi riferimenti ai termini *femmicidio/femminicidio* si trovano:

- nella Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno;

- nel Rapporto annuale sui diritti umani presentato dal Parlamento Europeo nel 2010;

- nelle linee guida dell'Unione europea sulla violenza contro le donne adottate dal Consiglio dell'UE nel 2008 e nel giugno 2010 dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea;

- nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) che definisce il *femminicidio* come "la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione".

Da ultimo, anche l'EIGE – l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere – ha sollecitato gli Stati membri dell'UE a considerare il femminicidio un reato autonomo proprio mettendo a punto gli indicatori utili ad armonizzare i processi di registrazione dei dati per migliorarne l'acquisizione.

²⁰ Sentenza 16 novembre 2009, serie CN n. 205, in www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf.

²¹ Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (2012), *Dichiarazione di Vienna sul femminicidio*, ONU, New York www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf.

3. Il ruolo del diritto penale e il potere di nominazione.

Va premesso che il diritto penale è la più antica forma storica di manifestazione del «diritto» che si tende ad ignorare abbia una potentissima struttura simbolica, figlia della cultura e dell'universo sociale nel quale si produce e si espleta.

L'omicidio («chiunque cagiona la morte di uomo...») è il delitto per eccellenza in ogni comunità umana, in quanto mette in pericolo l'assetto di un'ordinata convivenza civile.

Perché nel Codice penale italiano è stata utilizzata la parola “uomo” e non “persona”? Perché soltanto la morte di un *uomo* – per il valore economico e sociale che assume in ogni latitudine – mette in pericolo gli assetti sociali costituiti²². L'esperienza giuridica umana, la storia “dell'uomo” appunto, impone questa regola universale per creare società ordinate. Si rischia il caos quando si uccide l'essere che conta, che rompe un patto sociale, che ha potere o che mina il potere di chi lo detiene: Caino uccide Abele, Bruto uccide Giulio Cesare. L'uomo è una categoria onnicomprensiva, l'essere donna è un “elemento indifferente”, come essere biondi o bassi.

Nella Relazione al Re sul Codice penale²³ si legge che linguisti e giuristi si posero il problema e conclusero che «la morte di un uomo», anziché «la morte di una persona» era più comprensibile (per chi?).

Pierre Bourdieu, uno degli intellettuali più profondi e attivi nel dibattito culturale della seconda metà del XX secolo, nel suo testo *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, scriveva che il diritto crea le cose nominate, conferisce alle realtà emerse dalle sue stesse operazioni di classificazione piena permanenza, è capace per virtù intrinseca di produrre effetti e per questo «fa il mondo sociale, a condizione però di non dimenticare che è fatto da quest'ultimo ed è dunque importante indicare che produciamo le categorie per mezzo delle quali costruiamo il mondo sociale e che queste categorie producono il mondo»²⁴.

Questo vuol dire, in sostanza, che il “potere di nominazione” esprime, nell'ambito giuridico, gli schemi con cui viene consacrato l'ordine stabilito, necessariamente fondato sulla realtà sociale e da questa riconosciuto, e fissa categorie di pensiero che lo riproducono.

Come sosteneva Montesquieu la società non si trasforma per decreto, ciononostante è necessario essere consapevoli della forza e degli effetti degli atti giuridici, enunciati in modo esplicito, capaci di dare forma e codificare bisogni, diritti, soggetti ed interessi reali, tanto più difficili da nominare quanto più destrutturano o rendono riconoscibili pratiche discriminatorie inscritte nella struttura sociale e culturale di una comunità. Tutto questo consente di dare legittimazione e riconoscimento universale a chi è stato privato di statuto giuridico reale.

²² P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La Giudice. Una donna in magistratura*, Milano, 2023.

²³ Relazione al Re sul codice penale, in P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *La Giudice*, cit., nota 186.

²⁴ P. BOURDIEU, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Roma, 2017, p. 100.

Non è un caso che la riforma sul delitto di violenza sessuale, volta a spostare la nuova incriminazione da delitto *contro la morale* nel Capo III del Codice penale, dedicato ai delitti contro la libertà individuale, vide accese critiche da parte della dottrina penalistica²⁵ e di parte della magistratura evidenziandone il mero valore simbolico-ideologico, come se questo non producesse effetti anche sotto il profilo strettamente giuridico.

4. Declamare la neutralità e l'universalità cancella le donne.

Ritenere che le norme giuridiche siano neutrali ed universali, senza cogliere la loro ispirazione ad una visione dell'esistente di cui la discriminazione sessuale è parte integrante, esprime, seppure inconsapevolmente, una sostanziale adesione ad un ordine diseguale, ad una logica di conservazione rispetto ad un diritto nato e concepito in epoca fascista e al mantenimento di quell'ordine simbolico che conferisce il sigillo dell'universalità a pratiche giuridiche, sociali e morali fondate sull'occultamento del femminile utile a cristallizzarne la subordinazione²⁶.

I silenzi del discorso giuridico sono importanti quanto le regole positive e le strutture teoriche e retoriche che lo disciplinano. Una tecnica per decodificare i silenzi nel diritto è prestare attenzione al modo in cui vengono utilizzate le dicotomie su cui si struttura.

L'ordinamento (termine che deriva da *ordine*), infatti, diventa lo strumento di normalizzazione (termine che deriva da *norma*) per eccellenza e i vantaggi dell'occultamento del femminile sono disponibili soltanto per coloro che restano all'interno di un universo regolato dal formalismo giuridico che contribuisce a rafforzare l'inferiorità di chi deve restare anche simbolicamente inferiore.

Per questo servono parole utili a nominare nuove categorie interpretative²⁷, a mettere in discussione le evidenze e così produrre nuove pratiche, nuovi comportamenti ma, soprattutto, nuovi soggetti di diritto e nuove relazioni su cui queste vanno costruite, indispensabili per l'adattamento dell'ordinamento giuridico ad un diverso stato dei rapporti sociali e per legittimare l'esistenza autonoma delle donne garantendone la libertà giuridica e di fatto.

Sempre Bourdieu, quale studioso del potere simbolico²⁸, di cui il diritto penale è l'emblema, descrive i giuristi come soggetti «inseriti all'interno di un corpo fortemente integrato di strutture gerarchiche che sono in grado di risolvere i conflitti tra interpreti e

²⁵ G. M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, 2023, p. 118.

²⁶ I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*, in *Giustiziainsieme*, 2 aprile 2025.

²⁷ A. FACCHI - O. GIOLO, *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista sulla libertà e diritto*, Bologna, 2020; A. SIMONE-I. BOIANO-A. CONDELLO, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, 2019; T. PITCH, *Diritti fondamentali: disuguaglianze sociali, differenze culturali, differenza sessuale*, Torino, 2004; L. FERRAJOLI, *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1993.

²⁸ P. BOURDIEU, *Il senso pratico*, Roma, 2005.

interpretazioni»²⁹, con la tendenza a considerare come esperienza universale la visione condivisa di una comunità storica che non deve nulla alle condizioni sociali in cui si manifesta, mostrando così un sistema di norme giuridiche «*totalmente indipendente dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra*»³⁰.

Perché avvenga questa astrazione dalla realtà è necessario, ovviamente, che il linguaggio giuridico utilizzi la retorica, ormai superata da tutte le scienze umane, sia dell'impersonalità dell'enunciazione normativa, fondata su un soggetto universale attraverso il quale si esprimono imparzialità ed obiettività; sia della neutralità di un sistema teorico, autonomo ed autosufficiente, fondato su un'uguaglianza formale tra uomini e donne non solo estraneo al confronto tra diritti antagonisti, ma soprattutto al principio di uguaglianza sostanziale sancito come principio universale da tutte le fonti del diritto.

5. Diritto penale e dissimmetria.

Il diritto penale, nei secoli, soprattutto nei regimi autoritari, ha sempre sancito ed accresciuto, legittimandolo, il principio della dissimmetria, dell'inferiorità e dell'esclusione delle donne, adeguandosi al sistema mitico-religioso e culturale di riferimento, espressione di monopolio del potere e del privilegio di chi lo ha sempre detenuto.

La tipizzazione dei delitti ha costituito un ulteriore potente strumento di discriminazione nei confronti delle donne, storicamente prive di uno statuto giuridico proprio e, dunque, dei connessi diritti, tenute ad osservare l'obbligo al silenzio, alla subordinazione e alla subalternità rispetto all'uomo di famiglia che su di loro aveva potere di vita e di morte per il solo appartenere al genere maschile, educate a non reagire, ad essere resistenti ma soprattutto compiacenti.

Il paradigma classico del diritto penale è la neutralità dei delitti rispetto al sesso³¹, corollario del principio di uguaglianza formale, secondo il quale vi è un medesimo statuto giuridico per tutti i cittadini di fronte alla legge.

La neutralità evita tutele diversificate per tipi di vittima o di autore fondate sull'appartenenza del soggetto attivo o passivo del reato.

D'altra parte, la neutralità, *id est* oggettività, conferisce al dominio le apparenze della legittimità³².

Infatti, mentre veniva teorizzato tutto questo, come è noto, nel nostro Codice penale esistevano, tra gli altri, l'adulterio, il matrimonio riparatore e l'omicidio per causa

²⁹ P. BOURDIEU, *La forza del diritto*, cit. p. 65.

³⁰ P. BOURDIEU, *La forza del diritto*, cit. p. 64.

³¹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il diritto penale non è un diritto per le donne: il caso della legittima difesa*, in *Questione di giustizia*, 19 gennaio 2023; I. BOIANO, *Nominare la violenza maschile contro le donne*, cit.; *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, (a cura di) C. PECORELLA, Mimesis, 2020.

³² P. BOURDIEU, *Il senso pratico*, cit., p. 212.

d'onore, tutti delitti volti a convalidare, anche istituzionalmente, i segni inequivoci della mascolinità come relazione di dominio sulle donne, e sopravvissuti, nel silenzio generalizzato degli operatori del diritto, per decenni nonostante l'approvazione della Costituzione repubblicana e dell'articolo 3, secondo comma.

Persino a seguito dell'abrogazione dell'omicidio e delle lesioni per causa d'onore (art. 587 c. p.³³), delitti espressivi della più marcata violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e dell'art. 2 della Costituzione, oltre che dei principi fondamentali di qualsiasi ordinamento democratico e liberale, i pochi commenti della dottrina non hanno mai menzionato la parola "donna" e la discriminazione sessuale che ne era la causa, salutandone, i più *progressisti*, positivamente l'eliminazione perché rimuoveva "un limite alla tutela della vita e dell'incolumità individuale divenuto odioso ed intollerabile per un costume sociale ormai quasi del tutto emancipato..."³⁴, e altri, persino tranquillizzando che, comunque, la causa d'onore sarebbe stata correttamente recuperabile godendo "di una residua sfera di rilevanza ex art. 133 C. Pen."³⁵, come, infatti, tuttora avviene³⁶. Nessuno fino a quel momento aveva obiettato – come sta avvenendo per l'ipotizzato reato di femminicidio – che il delitto richiedesse l'accertamento della motivazione soggettiva dell'autore e che vi fosse un "tipo d'autore" in dispregio ai principi basilari di un diritto penale costituzionalmente orientato.

Risulta confermata la solida e legittimata adesione del codice penale ad un sistema strutturalmente discriminatorio verso le donne ed esplicitamente sbilanciato a favore degli uomini che nei loro confronti usavano violenza, con effetti sociali e di normalizzazione devastanti, di cui tuttora subiamo le conseguenze, soprattutto attraverso la vittimizzazione secondaria che, attribuendo alle donne la responsabilità dei delitti che subiscono, persino la loro stessa uccisione (per avere opposto un rifiuto, per essere libere, per avere espresso autonomia, per non avere denunciato le violenze temendo di non essere credute, per avere assunto atteggiamenti assertivi o per non essere state accondiscendenti, ecc.) ci conferma che il delitto per causa d'onore, in Italia e nel mondo, non è mai stato culturalmente abrogato.

Sempre in una logica di invisibilizzazione del corpo femminile nei testi giuridici, che risponde alla invisibilizzazione delle donne nella società per negarne la presenza e il valore, temendo la perdita dell'universalità del modello maschile, persino il delitto di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.) non declina con il genere corrispondente la vittima (quarto comma: "a danno di un minore"; quinto comma: "in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia").

³³ Art. 587 cod. pen. "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in delitto d'onore ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni*".

³⁴ V. MAIELLO, *Vita (delitti contro la)*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, volume XLVI, Varese, 1993, p. 992.

³⁵ G. MARINI, *Omicidio*, (voce) in *Novissimo Digesto italiano*, Appendice, vol. V, 1980, p. 442.

³⁶ *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit.

Finché non vedremo le donne e la discriminazione sessuale che le colpisce e, soprattutto, non le nomineremo, come avvenuto sino ad oggi, omettendo che l'appartenenza al genere femminile di chi viene uccisa e del genere maschile di chi uccide, in una relazione proprietaria e gerarchica, ne costituisce l'elemento cruciale, accontentandoci di deformanti, rassicuranti e stereotipate letture del delitto, l'art. 587 del Codice penale resterà ben iscritto nella struttura sociale.

Non è un caso che la modalità linguistica *gender neutral*, volta a rendere le donne invisibili persino nei contesti giuridici in cui sono soggette a gravi forme discriminatorie "in quanto donne" – reati di violenza maschile contro le donne nell'ambito penale e diritto di famiglia e responsabilità genitoriale nell'ambito civile – è stato oggetto di serrate critiche degli organismi sovranazionali di controllo, come il GREVIO³⁷, e da ultimo della stessa Commissione europea. Infatti, nel Rapporto sulle conseguenze giuridiche, per l'Unione europea, dell'adesione alla Convenzione di Istanbul si stigmatizza il mancato espresso richiamo alle donne e alle ragazze in numerose norme, anche della stessa legislazione europea, inclusa la Direttiva 2024/1385/UE, perché questa omissione, non riconoscendo l'impatto sproporzionato che ha su di loro la violenza «porta a una mancanza di comprensione delle dinamiche di potere tra uomini e donne, in particolare quelle all'intersezione di diversi motivi di discriminazione»³⁸.

6. Diritto penale e simmetria costituzionale.

Nei moderni Manuali si legge che il diritto penale costituisce uno strumento di tutela, anche in funzione preventiva, sotto una duplice forma: general-preventiva e special-preventiva.

La funzione general-preventiva orienta le scelte di comportamento della generalità dei consociati sia facendo leva sul contenuto afflittivo della pena, che sarà tanto più elevata quanto più il bene che tutela è essenziale ai fini di un'ordinata convivenza umana³⁹; sia svolgendo un'azione *pedagogica* che confida che con il tempo la collettività spontaneamente aderisca ai valori espressi dalla legge penale⁴⁰. In un'ottica liberale, la funzione general-preventiva emancipa il più possibile il diritto penale dalla tradizionale subordinazione alla morale corrente, all'autoritarismo statale, ai desiderata

³⁷ Ad esempio, nel rapporto di valutazione di base sui Paesi Bassi, il GREVIO, nel 2020, ha espresso preoccupazione per il fatto che il termine recentemente utilizzato "violenza nelle relazioni di dipendenza", che "intendeva cogliere le diverse manifestazioni di violenza domestica che qualsiasi individuo può sperimentare [...]", può portare a lacune nella protezione e nel supporto alle donne vittime di violenza perché "le politiche di genere neutro comportano il rischio di interventi da parte di professionisti privi di sensibilità di genere".

³⁸ S. DE VIDO, *Legal implications of EU accession to the Istanbul Convention*, 2025, www.equalitylaw.eu/downloads/6247eu-law-in-light-of-the-istanbul-convention-legal-implications-after-accession; M. FRULLI, *Ambito di applicazione della Convenzione in Commento alla Convenzione di Istanbul*, pag. 98, cit.

³⁹ G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, pp. 4 e ss., 7a ed., Bologna, 2018.

⁴⁰ G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, p. 4, 6a ed., Milano, 2017.

delle maggioranze politiche di turno. Nel 1973, Franco Bricola nella sua *Teoria generale* elaborò la celebre *teoria costituzionale del bene giuridico*, proprio allo scopo di limitare le facoltà del legislatore nella penalizzazione soltanto dei beni giuridici socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale⁴¹.

C'è anche la prospettiva che impegna lo Stato nella rimozione di situazioni di disuguaglianze di fatto, che si oppongono all'effettiva realizzazione di diritti di libertà, valorizzando tutele rafforzate per soggetti particolarmente colpiti ed esposti all'aggressione, come è imposto anche dalle fonti sovranazionali sopra indicate, di rado citate nei manuali di diritto sostanziale.

Il diritto penale, dunque, letto in una condivisibile prospettiva non solo emancipatoria, ma soprattutto antidiscriminatoria, che valorizzi l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, potrebbe costituire uno strumento di rafforzamento della tutela di beni, *rectius* diritti, già esistenti che la collettività percepisce come particolarmente bisognosi di protezione⁴².

La funzione special-preventiva, invece, concepisce la pena come strumento per prevenire che l'autore di un reato ne commetta in futuro altri.

In questa cornice, spetta al potere legislativo selezionare i comportamenti penalmente rilevanti e stabilirne la pena, a seconda del valore attribuito al bene giuridico da tutelare e alla considerazione che merita nell'ambito della comunità sociale che ne richiede una maggiore protezione; mentre spetta al potere giudiziario accertare, nel caso concreto, l'avvenuta commissione del delitto, interpretando la norma penale di riferimento ed applicando all'autore pene adeguate nella prospettiva rieducativa sancita dalla Costituzione.

In piena condivisione delle tesi sostenute dalla dottrina penalistica più moderna possiamo riconoscere che la creazione di una fattispecie penale richiede:

- 1) l'esistenza di un bene meritevole di tutela iscritto nei principi costituzionali;
- 2) l'assenza di strumenti alternativi che consentano un'efficace garanzia del bene giuridico protetto, o meglio, dei diritti fondamentali tutelati⁴³ anche con il contributo conoscitivo del sapere socio-criminologico capace di offrire elementi empirici circa l'effettiva dannosità sociale dei comportamenti da incriminare (principio di sussidiarietà)⁴⁴;
- 3) il principio per cui quanto più alto è il livello del bene da tutelare all'interno della scala gerarchica, recepita nella Costituzione, tanto più giustificato risulterà asserire la meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono⁴⁵.

In sostanza il precetto penale, in ragione della gravità delle conseguenze che derivano dalla sua inosservanza, richiede una giustificazione rilevante, in termini di

⁴¹ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato* (voce), in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, XIX, 1973, pp. 7 e ss.

⁴² G. MARINUCCI, *L'abbandono del Codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *La questione crim.*, 1981, 308; G. NEPPI MODONA, *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del diritto penale*, in *Dem. e dir.*, 1977, 682.

⁴³ F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *questa Rivista*, 8 marzo 2023.

⁴⁴ G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, p. 29, cit.

⁴⁵ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 31.

idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto rispetto alle legittime finalità perseguite dal legislatore mediante l'incriminazione.

E il delitto di femminicidio (art. 577-bis Codice penale), nei termini delineati dal disegno di legge A. S. n. 1433, *"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, pur con gli auspicati aggiustamenti, li rispetta tutti per le ragioni di seguito indicate.

7. Diritto penale e diritti umani.

Il diritto penale non è più racchiuso all'interno della tradizionale prospettiva nazionale, grazie alla interrelazione con le fonti sovranazionali che disegnano una progressiva evoluzione dell'ordinamento interno e dei diritti da questo tutelati nella costruzione della legalità europea e del rafforzamento dei diritti umani inalienabili, nei termini indicati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il dialogo costruttivo tra le fonti del diritto, come è noto, avviene attraverso tre norme costituzionali: l'art. 10 Cost. secondo cui l'ordinamento giuridico italiano «si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»; l'art. 11 Cost. che «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni»; l'art. 117, primo comma, Cost. secondo il quale la potestà legislativa è esercitata «nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», tanto da rendere *vincolanti* le norme della Convenzione europea per i diritti umani (CEDU)⁴⁶.

L'esigenza di dare la più ampia esplicazione ai diritti umani della persona⁴⁷ – non per caso poco studiati nel nostro Paese –, identificabili nei «diritti inviolabili» o «diritti fondamentali»⁴⁸, riconosciuti e tutelati anche dalla Costituzione e dalle Carte dell'UE, impone di negare la neutralità della norma, fondata su un'uguaglianza formale e descrittiva che, infatti, menziona l'oggetto di tutela in termini di *beni* giuridici e non di diritti⁴⁹.

Invece, i diritti umani ruotano intorno al polo opposto, che definirei come "declinazione delle differenze" perché sono proprio queste, rispetto al modello del soggetto titolare dei diritti (maschio, occidentale, bianco, sano, adulto, eterosessuale, ecc.), a imporre agli Stati e alle Comunità sovranazionali, di accertare, per rimuoverle e correggerle, le condizioni di svantaggio di chi non corrisponde e per questo non beneficia delle stesse opportunità.

⁴⁶ G. CATALDI, *La natura self-executing delle norme della CEDU e l'applicazione delle sentenze della Corte europea negli ordinamenti nazionali*, in *La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, (a cura di) A. CALIGIURI, G. CATALDI, N. NAPOLETANO, Padova, 2010, pp. 567 ss.

⁴⁷ A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna, 2013.

⁴⁸ L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, Bari, 2012.

⁴⁹ F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, cit.

E la condizione di svantaggio per eccellenza, trasversale a tutti gli ambiti e a tutti i contesti (sociale, economico, etnico, religioso, ecc.), è storicamente quella delle donne rispetto agli uomini⁵⁰, a partire dalla scientifica omissione della loro esistenza e dalla normalizzazione della loro subordinazione con l'uso indiscriminato e strutturale della violenza che ne costituisce la più potente forma di disciplinamento.

Ne consegue che per le donne i diritti sono “di carta”⁵¹, efficace espressione del filosofo del diritto Riccardo Guastini – utilizzata soprattutto con riferimento ai diritti sociali proclamati dalle Costituzioni – perché indica quei diritti fittizi cioè riconosciuti dalle norme ma privi di effettività.

Ma a fronte dei “diritti di carta” delle donne esistono, invece, obblighi effettivi e sostanziali dello Stato di attivare azioni positive per garantirli.

8. L'obbligo dello Stato di prevedere il delitto di femminicidio come applicazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione e delle Carte fondamentali sui diritti umani.

Marcela Lagarde y de Los Rios, antropologa sociale messicana, tra le più importanti studiose del *femminicidio* inteso come categoria culturale, giuridica, antropologica e sociale⁵², nell'analitico parere reso, come esperta dei diritti umani delle donne in una prospettiva di genere, alla Corte Interamericana dei Diritti umani nel caso *Campo Algodonero vs. Mexico*, oltre ad offrire una precisa metodologia nello studio dei femminicidi, pone una questione chiara: quali sono gli obblighi cui è tenuto il potere legislativo rispetto al diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, a fronte del dovere sia di punizione, ma prima ancora di predisposizione di politiche pubbliche per l'accesso ai diritti e ai servizi che presta lo Stato in questa prospettiva?⁵³.

L'Italia riconosce, a livello costituzionale, dal 1948 l'uguaglianza giuridica tra donne e uomini e proibisce la discriminazione per ragioni etniche, di sesso, di condizioni sociali, religiose, ecc. imponendo allo Stato di promuovere le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza delle persone siano effettive, eliminando gli ostacoli che, di fatto, impediscono qualsiasi attentato contro la dignità umana.

Gli artt. 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione stabiliscono che la legislazione internazionale ratificata dallo Stato è “vigente” in Italia come sono tutti gli strumenti specifici sui diritti umani delle donne (CEDAW, Convenzione di Istanbul, citate Direttive dell'Unione europea).

⁵⁰ P. DEGANI-R. DELLA ROCCA, *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, Padova, 2014.

⁵¹ R. GUASTINI, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino, 1996.

⁵² M. LAGARDE Y DE LOS RIOS, *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*, Città del Messico, 2011.

⁵³ M. LAGARDE Y DE LOS RIOS, MARCELA LAGARDE, *Peritaje por la Sentencia de la Corte interamericana de derechos humanos del 16 Noviembre 2009, caso Campo Algodonero: Claudia Ivette Gozález, Esmeralda Herrea Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez vs. Mexico*, Città del Messico, 2010.

L'ordinamento interno, grazie alle menzionate fonti sovranazionali, negli ultimi 15 anni è stato arricchito e consolidato in risposta a domande specifiche, provenienti soprattutto dalla società civile, dalle associazioni di donne e dai centri antiviolenza, per contrastare la quotidiana ed autoevidente constatazione di una capillare violenza maschile contro le donne, la cui diffusione strutturale – e non emergenziale – risponde ad un ordine sociale che legittima e, anzi, arriva persino a promuovere relazioni di genere diseguali e di oppressione nei confronti del genere femminile attraverso l'impunità degli autori e la solidarietà che li circonda⁵⁴ (come accade quando una lavoratrice segnala di avere subito una molestia sessuale da un collega o da un capo – tipico esercizio di potere – e viene trasferita o si licenzia, senza alcuna conseguenza per chi se ne è reso protagonista).

9. Vedere la disuguaglianza sessuale, questa sconosciuta.

Il punto di partenza per qualsiasi riflessione di carattere culturale, sociale, economico, ma soprattutto giuridico è la necessità di riconoscere la disuguaglianza sistemica e profonda nelle relazioni tra donne e uomini e di volerne garantire, nel concreto, il pieno superamento affinché i diritti umani e le libertà siano individuati, esercitati e protetti, in modo uguale, per donne e uomini⁵⁵.

Infatti, il Trattato sull'Unione europea (artt. 2 e 3, par. 3), la Carta dei diritti fondamentali (art. 21) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante dell'Unione europea (art. 8 e, in particolare, gli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1).

Una volta operato il menzionato riconoscimento di questa disuguaglianza è necessario nominarla, descrivendone i precisi meccanismi in cui si esplica e si sviluppa nelle specifiche relazioni. Si chiede, dunque, all'interprete di assumere la *prospettiva di genere* che implica di dare un corpo sessuato ai protagonisti della vicenda giuridica per stabilire quando essere uomini o donne o assumere ruoli maschili o femminili determina l'effetto di essere o meno titolari di diritti oppure facilita o rende più difficoltoso il loro esercizio⁵⁶.

⁵⁴ La filosofa australiana Kate Manne in *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford, 2017, ha coniato la parola *himpaty* per descrivere il condiviso e generalizzato atteggiamento di empatia che viene assunto, anche nel discorso pubblico, rispetto agli autori di violenza nei confronti delle donne. Anche la *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit., ha stigmatizzato la qualificazione, come *delitti altruistici*, delle donne anziane o malate o con disabilità che non hanno chiesto di essere uccise al marito, al padre o al figlio che attraverso questa strategia linguistica diventa, paradossalmente, una sorta di benefattore.

⁵⁵ H. CHINKIN- C. CHARLESWORTH, *The Boundaries of international law. A feminist analysis*, Manchester, 2000.

⁵⁶ *Justice for Everyone, The jurisprudence and legal lives of Brenda Hale* (a cura di) ROSEMARY C. HUNTER, Cambridge 2022; J. F. LOUSADA AROCHENA, *El Enjuiciamiento de género*, cit.; R. HUNTER, C. MC GLYNN E E. RACKLEY, *Feminist Judgments: From Theory to Practice*, London, 2010; A. DI MARTINO, *Immagini e metodi del sistema penale di fronte ai delitti c.d. di genere (Fra sollecitazioni internazionali ed esperienza interna)*, in *archiviopenale.it*, 2022; V. BONINI, *La violenza di genere*, in V. BONINI, V. CALDERAI, E. CATELANI, A. SPERTI, E. STRADELLA, *Diritto e genere nella prospettiva europea*, Napoli, 2021, pp. 161 ss.

La prospettiva di genere è una visione, scientifica ed analitica, diffusa in gran parte del mondo⁵⁷, capace di osservare la violenza come un meccanismo che riproduce le disuguaglianze e le relazioni gerarchiche tra le persone basate sul genere, così da imporre all'interprete di vedere che gli uomini e le donne, in concreto, non hanno lo stesso valore sociale, non hanno gli stessi diritti ed opportunità per decidere, per accedere alle risorse economiche e alla rappresentanza negli ambiti in cui si esercita potere.

Attraverso la *prospettiva di genere* si può accertare, nel caso concreto, se la violazione dei diritti umani è conseguenza della discriminazione motivata dall'appartenenza sessuale⁵⁸.

Dunque, serve acquisire strumenti di lettura, culturali ed interpretativi, per comprendere, nello specifico contesto da esaminare, se la condizione di libertà della donna si traduca nella libertà di prendere delle decisioni senza essere determinata dal volere altrui o più in generale da forze estranee al suo stesso volere,⁵⁹ perché la violenza maschile contro le donne, in generale, ha le sue origini in una società che le considera esseri umani inferiori e oggetti sessuali e il femminicidio ne costituisce la forma estrema.

10. Anche gli uomini sono uccisi (ma da altri uomini) e non per ragioni di genere.

La privazione della vita riguarda donne o uomini, ma ci sono differenze radicali rispetto al contesto in cui questo avviene, alle forme e agli strumenti impiegati.

Gli unici numeri che abbiamo ci dicono che: a) gli uomini sono uccisi nell'80% dei casi al di fuori del contesto familiare (in Italia e nel mondo) in gran parte per mano di sconosciuti e in ambiti delinquenziali (comuni o di criminalità organizzata)⁶⁰ e in Italia stanno progressivamente diminuendo; b) le donne sono uccise nel 90 % nel contesto familiare e di coppia da un uomo (nel 57,4% dei casi l'autore dei femminicidi era il partner, nel 12,7% l'ex partner, nel 9,1% il figlio, nel 4,6% il padre, nel 6,1% altri parenti maschi)⁶¹, è la prima causa di morte delle donne tra i 16 e i 44 anni in tutto il mondo⁶²; c) l'autore delle uccisioni di uomini e donne è nel 93,3% dei casi un uomo, contro il 6,7% di

⁵⁷ UN Women and OHCHR, 2014, *Latin American Model Protocol for the Investigation of Gender related Killings of Women*; UNODC, 2014, *Global Study on Homicide* 2013.

⁵⁸ A. RODRIGUEZ ALVAREZ, *Perspectiva de género y prueba*, Madrid, 2024.

⁵⁹ N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 1995, p. 48 e 50.

⁶⁰ Dati delle Nazioni Unite, 2018, consultabili su www.un.org/en/events/endviolenceday.

⁶¹ *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit. e. Report ISTAT, *Le vittime di omicidio - Anno 2023*, www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/Report_Vittime-di-omicidio_Anno-2023.pdf.

Si vedano anche le più recenti statistiche mondiali di UNODC, 2022, in *Statistical framework for measuring the gender-related killings of women and girls (also referred to as "femicide/feminicide")*.

⁶² I dati si riferiscono a una ricerca condotta dall'OMS in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine e con il Medical Research Council, *Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, Geneva, Switzerland, 2013, www.who.int/en/; consultabile in sintesi in italiano su www.salute.gov.it. Ulteriori dati sono contenuti nella ricerca dell'OMS *Understanding and addressing violence against women* in www.who.int/en/.

quelli commessi da donne⁶³; d) gli uomini uccidono in prevalenza altri uomini (175 su 279, il 62,7% nel 2023), mentre le 20 donne autrici di omicidio hanno ucciso 12 uomini - talvolta senza che venisse doverosamente valorizzato il contesto maltrattante -⁶⁴ e 8 donne⁶⁵.

Possiamo concludere che, dal punto di vista numerico, gli autori di omicidi e femminicidi sono nella quasi totalità uomini e che le donne sono uccise dagli uomini in ambito familiare o di coppia, con precise aggressioni alla loro identità, libertà, volontà prima, durante e dopo la loro morte, tutte inequivocabilmente espressioni di potere, controllo e sopruso nei loro confronti “in quanto donne”.

Che questi elementi vengano esplicitati nel delitto è una precisa scelta del legislatore, senza che ciò determini alcuna forma discriminatoria rispetto agli uomini, ma, soprattutto, rispetto a persone che subiscono violenza a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (come, ad esempio, la violenza omofoba o lesbotransfobica), per le quali è doveroso prevedere una specifica circostanza aggravante che nomini la matrice di quel delitto fondato sull'odio, come sollecitato anche a livello sovranazionale⁶⁶.

La descrizione del contesto discriminatorio e della relazione in cui viene commesso il femminicidio serve a delineare la sua peculiarità rispetto a qualsiasi altro tipo di omicidio alla luce dei seguenti inequivoci elementi:

- a) colpisce metà del genere umano da parte dell'altra metà;
- b) risponde, replica e rafforza una forma di violenza discriminatoria che ha radici millenarie e strutturali;
- c) costituisce un “fenomeno criminale” a causa delle sue evidenze numeriche.

Per contrastare questo ragionamento, di solito, si riportano i dati secondo i quali sono uccisi più uomini che donne. È così. Ma vediamo in quali ambiti e sulla base di quali relazioni, altrimenti la lettura non è utile a comprendere il *fenomeno*. Pensiamo ai contesti di narcotraffico o di criminalità organizzata in cui, però, gli uomini non sono uccisi perché appartengono al genere maschile (“in quanto uomini”) ma spesso perché sono autori, diretti o indiretti, di quei delitti. È stato dimostrato, ed è un dato acquisito dagli operatori del settore, che in questi stessi contesti esiste una violenza evidente subita solamente dalle donne, per il fatto di essere donne, che in quanto minimizzata o persino nascosta resta impunita. Assume più rilievo, dal punto di vista investigativo e sociale, il sequestro di 10 chili di cocaina rispetto ai maltrattamenti che subisce la figlia o la moglie del capo clan, nonostante solo il secondo sia un delitto che lede il suo diritto umano di vivere libera dalla violenza.

⁶³ Report ISTAT, *Le vittime di omicidio - Anno 2023*, cit.

⁶⁴ *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, (a cura di) C. PECORELLA, cit.

⁶⁵ Report ISTAT, *Le vittime di omicidio - Anno 2023*, cit.

⁶⁶ FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) nel documento *Discorsi e reati ispirati dall'odio contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali*, consultabile su https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_IT.pdf, stigmatizza come in 15 Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, l'omofobia e la transfobia non siano ancora esplicitamente definiti come fattori aggravanti.

Pur essendo un dato certo che nei contesti di criminalità organizzata esistono i matrimoni forzati, questi non vengono perseguiti; pur essendo un dato certo che le donne sono picchiate, stuprate, sequestrate dai loro mariti, dai loro padri o dai loro fratelli sono pochi i casi in cui i mafiosi vengono perseguiti per delitti di violenza contro le donne. Pur risultando che numerosi femminicidi si sono consumati in contesti di criminalità organizzata vengono comunque qualificati come *omicidi* di mafia.

Anche lì si valorizza un contesto di potere, ma non è quello fondato sul sesso.

L'effetto di questa invisibilità delle donne, e dunque degli attentati alla loro vita, rischia di incrementare il clima di violenza generalizzata che esiste proprio in quegli ambiti criminali perché se non si comprende che sono diversi i fattori e le cause che la determinano, cioè la disuguaglianza storica tra uomini e donne, questa non viene contrastata e così si incrementano e si aggravano le violenze subite dal genere femminile.

11. Il femminicidio non discrimina ma è causato dalla discriminazione.

Una volta riconosciuto che la disuguaglianza nelle relazioni tra donne e uomini costituisce un dato di fatto storico ed universale e che la violenza ne costituisce una delle più esplicite rappresentazioni, la conseguenza logico-giuridica è che uno Stato di diritto, fondatore dell'Unione europea, tenuto al rispetto dei principi sopra richiamati, sia obbligato a predisporre strumenti giuridici capaci: a) di tenere conto che le donne sono un soggetto giuridico autonomo e diverso da qualsiasi altro, iniziando con il nominarle; b) di potenziare la loro esistenza, rimuovendo gli ostacoli strutturali che conducono alla diffusa minimizzazione istituzionale e sociale della violenza che subiscono "in quanto donne", in ogni contesto, evitando di confondere questa specificità entro la violenza generalizzata vissuta da altri esseri umani.

Se ancora vi fossero perplessità circa la natura discriminatoria "al contrario", cioè ai danni degli uomini, derivante dalla tipizzazione del delitto di femminicidio nel codice penale, oltre che delle diverse aggravanti che ne riprendono la definizione inserite in relazione a tutti i delitti di violenza contro le donne, è bene ricordare che l'articolo 4 della Convenzione di Istanbul (*Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione*) al paragrafo 4 (che riprende l'art. 4 della CEDAW) non solo impone agli Stati di «assumere le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere» ma aggiunge che dette misure «non saranno considerate discriminatorie».

La *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* al paragrafo 55 spiega che il menzionato articolo 4, escludendo gli uomini come destinatari delle misure speciali di prevenzione e protezione previste, richiama il concetto di discriminazione per come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani in relazione al *corpus* giurisprudenziale relativo all'articolo 14 della CEDU e, in particolare, la sentenza Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito («si può parlare di discriminazione nel caso in cui la differenza di trattamento non abbia una oggettiva irragionevole giustificazione, ossia, non persegua un obiettivo legittimo o non vi sia un ragionevole

rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e la finalità che si intende perseguire»⁶⁷. La Relazione aggiunge che «il fatto che le donne subiscano molto più degli uomini atti di violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, può essere considerata una giustificazione oggettiva e ragionevole per utilizzare risorse ed assumere particolari misure solo ed esclusivamente a beneficio delle donne vittime di violenza».

12. Nominare la violenza contro le donne come condizione strutturale non è discriminatorio.

Il problema è: di fronte alla lesione o messa in pericolo del bene giuridico dell'integrità fisica, diritto fondamentale che appartiene ad ogni persona a prescindere dall'appartenenza di sesso, è legittimo che la reazione punitiva dello Stato sia diversa e più grave in caso colpisca una donna? o è contraria al valore dell'uguaglianza e al diritto fondamentale alla parità di trattamento di fronte alla legge?

Nominare le donne e i loro diritti umani, a partire da quello di «vivere libere dalla violenza» (art. 4.1 della Convenzione di Istanbul) disvela la distanza tra l'universalità dei diritti, che appartengono ad ogni persona, e l'esclusione delle donne dal loro concreto esercizio proprio a causa della violazione costante dei loro diritti umani che avviene attraverso la violenza strutturale e la discriminazione che subiscono⁶⁸.

È un dato di comune esperienza, risultante dai sopramenzionati i dati oltre che dalla citata Relazione della Commissione sul femminicidio, che le donne vivono una condizione oggettiva di rischio, rispetto alla violenza maschile, anche se questa non si esplica, quando decidono di uscire di sera da sole, di viaggiare, di sostenere un colloquio di lavoro, di lavorare, di bere e ballare, di studiare quello che desiderano, di scegliere la professione cui ambiscono, di vestirsi come ritengono, di lasciare un uomo che non amano, di intraprendere una nuova relazione. E, dunque, sapendolo, rinunciano o subiscono o reagiscono. Con tutti gli effetti che ognuna di queste scelte determina.

Tenere conto di questo dato di partenza, che è solo delle donne, impone che il diritto le collochi come soggetto giuridico autonomo e diverso affinché possano ottenere un'effettiva posizione di uguaglianza che non hanno.

Le fonti sovranazionali indicano in modo espresso che le donne non solo subiscono atti di violenza differenti rispetto a quelli che subiscono gli uomini, ma ne sono vittime proprio in quanto appartengono al genere femminile e in modo sproporzionato rispetto al genere maschile. In sostanza, se non fossero donne non sarebbero esposte a quella violenza.

⁶⁷ Corte EDU, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito, 28 maggio 1985.

⁶⁸ Cfr. *Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne*, a cura del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, novembre 2024, consultabile su www.pariopportunita.gov.it/media/1qlbact1/libro_bianco_08_web.pdf

I fatti e la loro analisi scientifica, all'interno di una prospettiva di genere e di un preciso contesto giuridico di tutela dei diritti umani delle donne, impongono, quindi, di sostenere la tipizzazione, nel codice penale, del delitto di femminicidio che non viola affatto il fondamentale diritto di uguaglianza e di non discriminazione tra uomini e donne, ma, al contrario, risponde ad una finalità costituzionale, euro unitaria e convenzionale cioè quella di prevedere una più adeguata protezione dei diritti delle donne, ed in particolare il diritto di vivere libere da qualsiasi tipo di violenza, quando le condotte illecite siano determinate da discriminazione sessuale.

Il legislatore statale è tenuto a creare un meccanismo giuridico volto innanzitutto a garantire che la vita delle donne non sia minacciata, ma anche a reprimere questa forma, del tutto autonoma e specifica di violenza, nell'ambito di una strategia politico-criminale come richiesto agli Stati dall'art. 5 della Convenzione di Istanbul⁶⁹.

Come si è precisato in precedenza, con l'indicazione delle numerose fonti sovranazionali, la proposta di modifica del codice penale - sia nei termini della tipizzazione del femminicidio che della previsione delle aggravanti applicate ai delitti di violenza contro le donne che su di esso sono ritagliate - risponde al preciso obbligo di riconoscere come questi delitti incidano non solo sulla vita, sull'identità fisica e psicologica e sulla libertà sessuale delle vittime (specifici beni giuridici tutelati dalle rispettive norme), ma siano commessi anche in ragione dell'esistenza di una strutturale, diffusa, interiorizzata e normalizzata discriminazione e subordinazione delle donne rispetto agli uomini, nell'intero contesto sociale, che lo Stato ha il dovere di rimuovere.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 577-*bis* del Codice penale (e le circostanze aggravanti su questa costruite), proposta dal disegno di legge A. S. n. 1433, costituisce una misura oggettiva, positiva e ragionevole ai sensi:

- dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;
- dell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Istanbul;
- dell'articolo 5 della CEDAW e dell'articolo 12 della Convenzione di Istanbul che

affermano esplicitamente il dovere dello Stato di "modificare le pratiche legali o consuetudinarie che favoriscono la persistenza e la tolleranza della violenza contro le donne", adottando dunque norme specifiche di genere poiché la modifica dei modelli socioculturali richiede misure appropriate. Infatti, il 19 febbraio 2024 l'VIII Rapporto sull'Italia della Cedaw (Organismo delle Nazioni Unite) ha sollecitato l'approvazione di una norma il delitto di femminicidio.

Nella prospettiva del principio generale di uguaglianza, la legittimità costituzionale della norma dipende dalla ragionevolezza di un trattamento differenziato quando vi siano presupposti di fatto disuguali, privi di una giustificazione oggettiva e che non comportino conseguenze sproporzionate alla luce dello scopo perseguito.

La Corte costituzionale spagnola, già a decorrere dal 1992, e soprattutto dopo la Ley organica n. 1/2004 *contra la violencia de género* - che ha introdotto venti anni fa delitti che prevedono un più severo trattamento punitivo per gli uomini che commettono

⁶⁹ A.M. MAUGERI, *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere" nella disciplina spagnola: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della "sicurezza" discriminatoria?* in *Jura Gentium*, 2016.

determinate condotte criminose ai danni delle donne con le quali hanno o avevano una relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza - ha delineato la dottrina del diritto diseguale egualitario⁷⁰ in forza del quale la differenza di trattamento opera come “un rimedio correttore di passate ingiustizie consumate sopra un gruppo specifico, determinando una redistribuzione del lavoro, dell’educazione, delle spese pubbliche e di alcuni altri beni, a favore di questo gruppo, caratterizzato normalmente per la razza, l’etnia o il genere, arrivando a concedere un trattamento preferenziale per facilitare il loro accesso a questi beni, a titolo di risarcimento per la discriminazione attuale o passata diretta contro di loro, al fine di garantire una distribuzione proporzionale di quei beni”⁷¹.

Non è un caso che detto sistema differenziato, volto anche ad interpretare in modo corretto i delitti di violenza maschile contro le donne e il contesto discriminatorio in cui sono commessi, ha consentito di evitare la diffusa minimizzazione di questi a vicende private o *liti familiari* da parte di operatori giudiziari non adeguatamente formati (e non solo specializzati), nelle fasi antecedenti ai femminicidi, tanto che questi in Spagna si sono drasticamente ridotti, tra 50 e 60 vittime annuali⁷², a fronte dei circa 110-130 annui che registra stabilmente l’Italia.

Detta cifra, peraltro, nel nostro Paese viene quantificata al *ribasso* perché non tiene conto delle seguenti morti:

- i suicidi conseguenti a maltrattamenti fisici o psicologici;
- le uccisioni dei figli e delle figlie delle donne vittime di violenza o dei loro attuali compagni;
- le sparizioni di donne;
- le morti come conseguenza dei maltrattamenti;
- le uccisioni di donne in contesti di mafia e criminalità organizzata;
- i casi di grave inabilità in cui è costretta una donna a seguito di violenze efferate (deformazioni del viso e di apparati sensoriali, paralisi, ustioni, traumi psicologici insuperabili, ecc.);
- i casi dei testimoni scampati alle uccisioni della loro madre o sorella o figlia, che li rende “femminicidi in vita”.

In Italia, l’analisi della ragionevolezza della differenziazione sessuale per questi delitti, sino ad oggi rimasta estranea al diritto penale, richiede di iniziare con la ricerca della legittimità e della funzionalità dello scopo perseguito dalla fattispecie illecita, fondata sulle citate fonti sovranazionali, in materia di protezione integrale delle donne e di lotta alla discriminazione sessuale, e nella consapevolezza del legislatore che le aggressioni degli uomini nei confronti del genere femminile hanno un maggiore disvalore rispetto a qualsiasi altra “violenza di relazione”. Questo perché: è un’aggressione che causa un danno maggiore alla vittima; l’autore agisce in conformità ad uno schema culturale e identitario discriminatorio, contrario alla Costituzione, volto a limitare libertà e dignità della persona offesa in quanto donna così negandole lo *status*

⁷⁰ Tribunale costituzionale spagnolo sentenze n. 229 del 1992 e n. 59 del 2008.

⁷¹ Tribunale costituzionale spagnolo sentenza n. 45 del 2010.

⁷² D. BONSIGNORE, *La politica criminale spagnola sulla violenza di genere vent’anni dopo*, in *questa Rivista*, 17 ottobre 2024.

di persona in un rapporto paritario; rafforza nella società l'identificazione di metà del genere umano, le donne, con un sesso disprezzato, inferiore, privo di autonomia.

Il rilievo secondo cui la dignità e integrità fisica degli uomini non sarebbero soggette alla stessa tutela penale delle donne è privo di qualsiasi fondamento perché, si ribadisce, non tiene conto della menzionata premessa, sancita a livello costituzionale e sovranazionale (natura strutturale della sola violenza contro le donne come dato discriminatorio millenario), che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità politica, rispondendo anche ad obblighi giuridici e a precise condivise istanze sociali, decide di considerare più riprovevoli e più gravi le violenze subite dalle donne proprio in quanto espressive di una radicata disuguaglianza che genera e rafforza anche insicurezza, intimidazione e disprezzo.

D'altra parte, il femminicidio è un delitto che si verifica quando le condizioni storiche creano pratiche sociali che permettono l'aggressione all'integrità, allo sviluppo, alla salute, alle libertà e alla vita delle donne. Questo può avvenire in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio da parte di persone conosciute (mariti, parenti, fidanzati, compagni, colleghi di lavoro, clienti) o di sconosciuti, gruppi mafiosi, di narcotraffico o di criminalità.

Gli uomini che praticano violenza sulle donne, conosciuti o sconosciuti che siano, a qualsiasi contesto appartengano, hanno un comune denominatore culturale: ritengono il genere femminile utilizzabile e maltrattabile nella certezza della più assoluta omertà, collusione, minimizzazione e normalizzazione di quello che subisce.

Questa è la ragione che impone allo Stato di creare condizioni di sicurezza per la vita delle donne all'interno delle famiglie, delle comunità, dei luoghi di lavoro, delle strade, delle palestre, dei locali, eccetera.

Un ambiente sociale sessista e misogino normalizza la violenza perché genera una convivenza insicura per le donne, pone a rischio la loro vita e favorisce i crimini nei loro confronti. Contribuiscono alla commissione dei femminicidi il silenzio sociale, la disattenzione, la negligenza e l'assenza di formazione degli operatori, l'idea che ci siano problemi più urgenti, la negazione del problema e della sua gravità, il linguaggio.

La necessità di specificare il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza, ormai costitutivo delle fonti sovranazionali, risponde alla visibilizzazione della relazione di potere di genere maschile e della violenza che ne consegue per rivelare il carattere sistemico della discriminazione.

13. La ragionevolezza costituzionale di sanzioni più gravi per i reati di violenza contro le donne.

Se è vero, come è stato dimostrato, che la violenza nei confronti delle donne costituisce non solo un delitto, ma anche una forma estrema di discriminazione strutturale, vietata dall'articolo 3 della Costituzione italiana e dalle Dichiarazioni universali sui diritti, perché costringe il genere femminile in una posizione di consolidata subordinazione a tutti i livelli della società, una più severa sanzione diventa del tutto ragionevole perché tiene conto di questo surplus di disvalore.

Non si tratta, dunque, di punire più gravemente la violenza contro le donne per lo specifico movente soggettivo dell'autore (provato facilmente per ogni delitto ed evincibile dalla sua stessa dinamica), ma soltanto di accertare la modalità oggettiva in cui si esplica la dinamica della relazione gerarchica e controllante con la vittima tenendo conto che l'offesa all'incolumità fisica, alla dignità, alla libertà personale, sessuale ed economica, realizzata attraverso i numerosi delitti di violenza contro le donne, di cui il femminicidio, per operatori specializzati, è soltanto il prevedibile apice, produce una lesione ulteriore in quanto, come stabilito dal già citato Preambolo della Convenzione di Istanbul: a) costituisce "una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne"; b) "la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".

Per questo la particolare gravità delle aggressioni al genere femminile merita una risposta punitiva che renda l'uguaglianza sostanziale un bene giuridico meritevole di intervento penale⁷³, fermo restando che il più severo trattamento non attiene ad un tipo di autore, per responsabilità del genere cui appartiene, ma tiene conto del peculiare disvalore insito nella violenza contro le donne che il singolo, con un deliberato, specifico e volontario atto proprio - che impone, come per ogni delitto, un approfondito e garantito accertamento secondo le regole del processo penale - non fa altro che rinnovare, rafforzandola.

Non si punisce, dunque, come ribadito dal Tribunale Costituzionale spagnolo, un delitto per la colpa degli altri, ma per avere quello specifico autore *consapevolmente realizzato quella violenza di genere* che esprime adesione alla cultura maschilista riproducendo e confermando, con la propria azione, la sua carica di disvalore⁷⁴.

Soltanto chi nega la validità della discriminazione sessuale di partenza può escludere la maggiore gravità e lesività che esprime la violenza dell'uomo contro la donna nell'ambito di una relazione di potere discriminatorio che non può valere all'inverso.

14. Il panpenalismo non riguarda il femminicidio.

Il *panpenalismo*, o iperinflazione della legge penale, è un rischio evocato da molti per sostenere che non è con il diritto penale che si risolvono i fenomeni criminali, soprattutto per quelli che hanno una radice culturale⁷⁵.

Al di là del non essere stato richiamato il rischio di panpenalismo nè a seguito dell'introduzione del delitto di associazione di tipo mafioso, nè a seguito del delitto di tortura, entrambi volti a contrastare, proprio con il diritto penale, diffusi e gravi

⁷³ M. ALONSO ÁLAMO, *Protección penal de la igualdad y derecho penal de género*, in CPC, 2008, p. 5, richiamato da MAUGERI, *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere"*, cit.

⁷⁴ A.M. MAUGERI, *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere"*, cit.

⁷⁵ F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in questa Rivista, 2 aprile 2025.

fenomeni criminali che non hanno la medesima misura ed entità dei delitti di violenza contro le donne, che aggrediscono metà del genere umano, si nutrono seri dubbi che la sola necessità di descrivere il delitto di femminicidio possa configurare detto pericolo.

Se, infatti, per *panpenalismo* si intende la punizione di fatti non meritevoli di tutela penale per il solo fatto di rappresentare la forza muscolare di uno Stato, così da sanzionare condotte non rilevanti per la comunità, per le istituzioni, per l'ordinato assetto della convivenza civile – come non vi è dubbio che risulti dall'introduzione di numerosi delitti e di circostanze aggravanti con il decreto legge n. 48 del 2025 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*" - ci si chiede come possa essere menzionato il *panpenalismo* rispetto ad un delitto: a) già previsto e punito dal codice penale con l'ergastolo; b) che lede il bene giuridico della vita, massimamente tutelato dalla Costituzione e riconosciuto come un crimine universale da tutte le fonti del diritto europeo e sovranazionale; c) di cui il legislatore si preoccupa soltanto di specificare il contesto discriminatorio nel quale si consuma.

Anche invocare ansie securitarie o livori populistici per la previsione dell'ergastolo come sanzione appare gravemente incoerente⁷⁶. Infatti, la questione della pena perpetua è complessa e meriterebbe di essere posta in termini di principio, dunque, con riferimento a tutti i delitti che la prevedono e non in modo strabico soltanto quando l'uccisione riguarda una donna «in quanto donna» e non, ad esempio, per il parricidio che abbiamo dal 1930 o per la tortura seguita da morte, fattispecie introdotta nel 2017⁷⁷ su pressione della Corte EDU, senza che si sia levata medesima critica. Già questa tempistica e l'isolamento del problema alle sole uccisioni sproporzionate di ragazze e donne, che affligge questo Paese e il mondo intero, desta forti perplessità.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la domanda che bisogna porsi, in linea con la ricca esegesi offerta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale⁷⁸, è se la scelta sanzionatoria del legislatore rispetti i principi di *ragionevolezza e proporzionalità*⁷⁹.

La risposta non può che essere positiva avendo riguardo: a) al disvalore del fatto illecito commesso e al principio di offensività⁸⁰ che richiedono che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali; b) al principio di proporzionalità⁸¹ che esclude legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da

⁷⁶ F.MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, cit. che richiama le fattispecie che stabiliscono l'ergastolo come pena *fissa* (delitti contro la personalità dello Stato, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti aggravati dall'evento morte: 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione, 613-bis c.p., tortura).

⁷⁷ A. CASSESE, *L'esperienza del Male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, 2 ed., Bologna, 2025.

⁷⁸ Da ultimo, Corte cost., sent. n. 94 del 2023.

⁷⁹ Si rinvia a F. VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in *questa Rivista*, 8 gennaio 2025.

⁸⁰ Corte cost., sent. 5 novembre 2012, n. 251.

⁸¹ A partire da Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50.

ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni⁸².

Nel femminicidio, contraddistinto dalla *particolare rilevanza sociale e morale del delitto che punisce*, i menzionati principi sono garantiti perché alla letalità della condotta, che attenta al bene della vita e al contesto discriminatorio in cui si consuma, per come descritti dalla fattispecie penale, il legislatore fa corrispondere conseguenze punitive di entità corrispondente a quelle già previste e ancorate alla gravità del delitto e al disvalore che questo esprime.

Nè si ritengono configurabili, nella proposta formulazione della fattispecie di femminicidio, problemi di tassatività e determinatezza, pur auspicandosi un incisivo intervento sulla descrizione della condotta soprattutto con il supporto della dottrina penalistica che si è occupata di delitti di violenza contro le donne.

Anche a chi ha prospettato pericoli di *fumosità* della formulazione dell'art. 577-bis codice penale, proposto dal disegno di legge A. S. n. 1433, non si può fare a meno di ricordare, quantomeno per un necessario dovere di coerenza teorica e sistematica, che altrettanto rigore non è stato preteso, per quasi un secolo, per il delitto di cui all'art. 572 c. p. – nell'ambito del quale viene ricompresa la violenza domestica – descritto con il solo verbo « maltrattare » e oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità, ma con esiti spesso incerti e contraddittori in sede di merito per la totale discrezionalità che consente.

Il delitto di femminicidio – e le aggravanti su di esso ritagliate –, che per la prima volta nella storia giuridica del nostro Paese consentirà di rendere visibile la violenza contro le donne e il contesto su cui si consuma, non più celata dietro termini neutri, risulta così descritto: « *Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo* ».

Dato atto dei legittimi dubbi o incertezze che si agitano in relazione alla descrizione della fattispecie, certamente superabili nel corso del dibattito parlamentare, non si può fare a meno di sottolineare, in estrema sintesi, che : a) i termini *odio* e *discriminazione* appartengono al lessico giuridico, penale e sovranazionale, con ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale; b) la repressione dell'*esercizio dei diritti o delle libertà o dell'espressione della personalità* della donna che ne è vittima riguarda lesioni della sua autodeterminazione e della sua dignità, nei termini indicati dalla prima parte della Costituzione, con riferimento a diritti inviolabili della persona su cui vi è una vasta produzione penalistica e costituzionalistica; c) la definizione "in quanto donna"⁸³ è prevista dall'art. 3 lett. d) della Convenzione di Istanbul e designa qualsiasi tipo di violenza commessa nei confronti delle donne per avere violato obblighi di ruolo, sociale e culturale, ed essersi sottratte al potere o al controllo dell'autore esercitando minimali diritti di libertà. E questo, alle donne di tutto il mondo, continua a non essere consentito,

⁸² Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236.

⁸³ www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Statistical_framework_femicide_2022.pdf

ragione per la quale sono picchiate, umiliate, stuprate, torturate e uccise. Se fossero uomini e si trovassero nelle stesse identiche condizioni non subirebbero la stessa sorte.

Quello che costituisce il cuore della disposizione, ad oggi invisibilizzata dal tipo penale, è costituito dalla matrice discriminatoria del delitto nei confronti delle donne in termini sia di contesto (familiare, lavorativo, religioso, di vita sociale, prostitutivo, di criminalità organizzata, ecc.) sia di modalità (sessuali, economiche, morali, ecc.) indipendentemente dall'esistenza di un rapporto affettivo diretto con l'autore, come è costruita oggi la fattispecie aggravata.

Deve essere chiaro che va repressa la consumazione del delitto commesso nei confronti di una donna nei termini indicati dalla futura disposizione soltanto quando la condotta tipica si iscriva in un preciso contesto relazionale, fondato su potere o controllo dell'autore per limitare o reprimere l'autodeterminazione e la libertà della vittima "in quanto donna" e, per ciò solo, ritenuta inferiore e dominabile.

È proprio la matrice discriminatoria a rendere chiaro come la norma penale risponda al principio di uguaglianza sostanziale.

Con questa disposizione il femminicidio troverà il suo *status* di crimine di potere contro la donna che vi si sottrae e non sarà più banalizzato e deformato richiamando *raptus*, gelosia, fragilità, paure *abbandoniche* e ipotetici disagi psicologici, cioè stereotipi che non si misurano con la vera radice del delitto⁸⁴ e che, al di fuori della lettura oggettiva dei fatti, servono, paradossalmente, a ridimensionare la condotta dell'autore rispetto a pregiudizi che hanno sempre colpito il genere femminile.

Con una fattispecie di femminicidio correttamente tipizzata, non leggeremo più che una donna è stata uccisa da un uomo che non ha accettato la separazione, ma leggeremo che un uomo ha ucciso una donna perché questa voleva essere libera e lui non glielo consentiva.

È un'inversione dei termini epocale non solo per un diritto fondato sulla "neutralità", ma soprattutto per la società e per la cultura del Paese che si misurerà con queste nuove categorie di pensiero e con la libertà femminile.

15. Gli effetti della tipizzazione del femminicidio, nessun conflitto con la prevenzione.

I femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno.

E quando si nomina si pensa e, dunque, si costruiscono le categorie indispensabili per prevenire.

Il diritto penale ha un ruolo regolativo e non costitutivo⁸⁵ perché i fatti sociali non cessano con la loro tipizzazione o con la loro sanzione, i delitti vengono solo definiti e

⁸⁴ Persino la Relazione al Parlamento per l'anno 2018, presentata dal Ministero dell'Interno, nella parte relativa alla "Analisi criminologica" dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne indicava le ragioni dei femminicidi nel 21,80% in un *raptus di follia*; nel 19,55% in *motivi passionali*.

⁸⁵ J. R. SEARLE, *La costruzione della realtà sociale*, Milano, 2006, p. 61.

stabiliscono, attraverso l'entità della pena, il livello di considerazione che di essi ha lo Stato.

È utile il paragone con il reato di associazione di tipo mafioso⁸⁶.

Nessuno ha mai neanche immaginato che la previsione del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis codice penale), descritto in otto commi dal codice penale, riducesse la criminalità organizzata in Italia e nel mondo. Ciononostante nessuno può negare che abbia costituito un potentissimo strumento culturale e giuridico per stabilire cosa è mafia e cosa non lo è, quali ne sono le sue caratteristiche a partire dall'importante contributo della scienza sociologica e criminologica, oltretutto delle associazioni che l'hanno fortemente contrastata sui territori e nel concreto. Quindi, le istituzioni, a partire dalla magistratura, e la dottrina penalistica e l'avvocatura si sono dovute misurare con le nozioni di *forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà, controllo di attività economiche, ostacolo al libero esercizio del voto*, ecc. Ma non è bastato, perché poi si è dovuto stabilire se esistessero anche mafie autoctone; quali fossero le mafie straniere con quelle caratteristiche; come le mafie storiche si consolidassero in territori non tradizionali, e tanto altro⁸⁷.

L'effetto della tipizzazione del delitto di femminicidio, anche attraverso una sua concettualizzazione, che attinga da concetti sociologici ed antropologici ampiamente condivisi a livello internazionale da decenni, favorirà, indirettamente, anche la crescita della coscienza sociale e culturale del Paese, perché già adesso, con questo dibattito – ad oggi mai registrato, soprattutto in ambito giuridico, su questi temi –, porta a misurarsi con le sue cause che tutti vedono, ma pochi contrastano efficacemente perché la prima forma di prevenzione, tanto evocata quanto poco praticata, è quella di partire da sé e dai propri modelli personali e familiari, riconoscendoli e rimuovendoli, senza aspettare che vi provvedano altre agenzie educative.

Inoltre, la tipizzazione del femminicidio permetterà: di descrivere il delitto secondo le indicazioni delle fonti sovranazionali e costituzionali come un delitto fondato su una strutturale discriminazione tra uomini e donne, con una forte matrice culturale ed identitaria, escludendo finalmente le ancora diffuse letture vittimizzanti, stereotipate, emozionali, giustificazioniste e decontestualizzate di singoli autori vittime di impulsi incoercibili e slanci affettivi⁸⁸; di avere omogenee ed univoche connotazioni del delitto da parte di tutti i soggetti che, a livello istituzionale o sociale, sono chiamati ad occuparsene, indirizzando in modo corretto l'attività investigativa e successivamente l'acquisizione e la valutazione delle prove; imporrà di prevedere altrettanto omogenee

⁸⁶P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Il nuovo Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale*, cit.

⁸⁷P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*, in *Micromega/net*, 21 marzo 2025.

⁸⁸ *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia*, cit.; A. DINO *Femminicidi a processo. Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Milano, 2021; *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche* (a cura di) P. LALLI, Bologna, 2020; *Femminicidio. Una lettura tra realtà e rappresentazione* (a cura di) M. BELLUATI, cit.; A. GRASSO, *L'omicidio di prossimità. Profili criminologici e penalistici delineati dalle sentenze dei distretti giudiziari siciliani negli anni 1995-2007*, tesi di dottorato che esamina 142 sentenze delle Corti di Assise della Sicilia su www.paduaresearch.cab.unipd.it.

linee-guida di formazione di tutti gli operatori (giudiziari, sanitari, scolastici, sociali, eccetera) sul delitto e sulla sua matrice culturale e discriminatoria tali da consentire la predisposizione di modelli unitari anche in relazione alla valutazione del rischio e dei reati spia con immediata ricaduta sulla prevenzione dell'escalation.

Non può sottacersi, ovviamente, il rischio che la tipizzazione, nella pratica concreta, possa determinare classificazioni più restrittive del femminicidio sia per un prevedibile grado di resistenza culturale a questo tipo di norme da parte dei giuristi continentali (accademia, avvocatura, magistratura ed operatori giudiziari complessivamente intesi) non abituati a riconoscere le donne quali soggetti di diritti propri dietro al maschile universale; sia per oggettive difficoltà della giurisprudenza che, forte di una strutturata tradizione fondata sul formalismo giuridico e sulla neutralità, non è formata alla lettura sessuata delle norme penali, dei diritti umani e della discriminazione sostanziale fondata sull'appartenenza di genere di autore e vittima, ma, soprattutto, a ritenere che la compressione della libertà femminile non può essere mai legittimata attraverso giustificazioni, ridimensionamenti e banalizzazioni.

Si deve essere tutti consapevoli che la violenza contro le donne, i cui effetti estremi sono i femminicidi, non è un problema di criminalità o di sicurezza, risolvibile con la penalizzazione delle condotte, ma impone di poter contare innanzitutto su politiche pubbliche capaci di smantellare gerarchie interiorizzate, anche nelle stesse istituzioni, per educare al riconoscimento e al rispetto della libertà femminile e all'obbligo maschile di limitarsi davanti al suo esercizio.

Questo può avvenire solo rimuovendo strutture e sovrastrutture culturali patriarcali, diffuse in ogni ambito e in ogni contesto, fondate sulla supremazia degli uomini e sulla inferiorità delle donne.

Inoltre, è doveroso che l'intera società civile si faccia davvero carico di debellare la violenza maschile contro le donne nelle associazioni sportive, nelle scuole musicali, negli studi dei pediatri e dei geriatri, nelle parrocchie, nelle moschee, in tutte le comunità religiose, sociali, professionali e di formazione, modificando soprattutto il linguaggio fondato, tuttora, sulla legittimazione del controllo, del disciplinamento, della mercificazione, del possesso del corpo e della vita delle donne e delle ragazze e sulla solidarietà ed empatia con gli autori delle violenze, attraverso il meccanismo insidioso e persistente della *himpaty* e della vittimizzazione secondaria.

Se la prevenzione è necessaria per sradicare qualsiasi fenomeno criminale (pensiamo al caporalato, all'inquinamento ambientale, all'evasione fiscale, alla truffe agli anziani, ecc.), lo è, ancor di più, per la violenza maschile contro le donne, che ha una profonda matrice culturale ed identitaria, ed è di tale portata, in Italia e nel mondo, da non potere essere delegato, nella gestione e nel contrasto, a magistratura e forze di polizia, peraltro a costo zero, perché questo non solo non è ipotizzabile in concreto, ma non determinerebbe il necessario "sradicamento" richiesto dalla Convenzione di Istanbul la cui responsabilità spetta alle istituzioni che hanno l'obbligo di smantellare e ridisegnare rapporti di forza millenari.

Se questo è vero, ed i primi ad esserne consapevoli sono coloro che si occupano di contrasto alla violenza maschile contro le donne, non è dato comprendere perché l'improcrastinabile esigenza di affrontare in modo serio il tema immenso della

rimozione delle cause strutturali della discriminazione sessuale venga letto, dai detrattori della tipizzazione del femminicidio, in termini alternativi, soprattutto, a fronte di un lavoro certosino che richiederà, per i più ottimisti, decenni visto che, come scriveva Carla Lonzi, «Il destino imprevisto del mondo sta nel ricominciare il cammino per percorrerlo con le donne come soggetto»⁸⁹.

E questo non sarà facile, ma accadrà.

Per farlo c'è bisogno anche di nuove parole e di nuove strutture interpretative, per non avere più alibi.

⁸⁹ C. LONZI, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, Milano, 2023, p. 60.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**